

**Il Tribunale di Milano smentisce clamorosamente la Sezione Autonomie della Corte dei Conti: riconosciuti i diritti di rogito anche ai segretari comunali che operano nei comuni privi di dirigenti !**

**Tribunale di Milano - sentenza n. 1539/2016 pubbl. il 18/05/2016 - RG n. 2684/2016**

Come avevamo preannunciato in un precedente commento (<http://www.jonius.it/images/Controllo-e-giurisdizione-contabile/deliberazione-autonomie-21-2015.pdf>) la ricostruzione ermeneutica dell'art. 10, comma 2bis, del DL 90/2014<sup>1</sup> offerta dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nel famigerato parere n.21/SEZAUT/2015/QMIG non ha superato il vaglio della magistratura ordinaria che, alla prima occasione, ha completamente annullato la validità dei ragionamenti svolti dai giudici contabili.

In quell'occasione evidenziammo come la tesi espressa nel suddetto parere non convincesse per l'eccessivo sbilanciamento su valutazioni metagiuridiche inerenti la presunta *ratio* della disposizione in parola, individuata in un temperamento di interessi che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vedrebbe recessivo quello particolare del segretario comunale (con qualifica dirigenziale), e per la conseguente obliterazione di quanto, invece, sembra emergere da una formulazione letterale che, per quanto involuta, appare chiara nell'attribuire la spettanza dei diritti di rogito anche ai segretari comunali di fascia B (e A) che operano “*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale*”.

Su questa linea interpretativa si muove, com'era prevedibile, anche il tribunale milanese nella sentenza in commento ove vengono affermati i seguenti principi: “*La norma in esame sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30 l.n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale..... La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti..... Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica. Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale” estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali. La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non*

---

<sup>1</sup> Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento

*necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente."*

Nell'indagare la ratio della norma, il tribunale fa, tuttavia, una considerazione monca, rilevando come la finalità che con essa si intende perseguire risieda, per i segretari di fascia C, nella necessità di *"sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali."* Il giudice non chiarisce, infatti, le effettive implicazioni di quest'ultima locuzione. Sul punto è illuminante quanto si apprende dalla lettura del resoconto della seduta del 25 luglio della Commissione Affari Costituzionali, in particolare della parte in cui l'on. Alfredo D'Attore fornisce alcuni chiarimenti circa la portata applicativa della norma, trovando riscontro positivo nell'intervento del relatore, l'on. Emanuele Fiano<sup>2</sup>.

Sotto altro profilo il tribunale osserva che la disposizione *de qua* *"risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria"*. Ci permettiamo sommamente di annotare che, ove la norma fosse stata davvero coerente con la richiamata clausola contrattuale, essa si sarebbe limitata a disciplinare e a eventualmente ridurre l'importo dei diritti di rogito, senza escludere l'erogazione di un **emolumento il cui riconoscimento a tutti i segretari, senza distinzioni di sorta, è, per l'appunto, coperto da riserva contrattuale ex art. 45 D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.**

In conclusione, è molto probabile che questo primo orientamento, di completa adesione al tenore letterale, tutto sommato chiaro, della norma di cui al citato art. 10, comma 2bis, venga confermato in altre sedi.

Restano, tuttavia, in sospeso alcune domande: **perché una parte della magistratura contabile si è strologata in fantasiose interpretazioni volte a superare una interpretazione letterale e teleologica di un disposto normativo che non sembrava recare in sé elementi di incertezza ? Esisteva o esiste un pressante interesse pubblico al massimo risparmio economico o all'ottimizzazione delle entrate tale da essere valorizzato, al di là di quanto prescritto dal legislatore, a scapito di una categoria di lavoratori e attraverso operazioni di "chirurgia giuridica" ? Vi è, nel caso di specie, davvero una pressante esigenza di risparmio economico ? Detto in altri termini: la mancata erogazione dei diritti di rogito ai segretari comunali comporta nei fatti un risparmio economico o un aumento delle entrate ? Nel caso, esso è di tale portata e urgenza da indurre gli organi più autorevoli della nostre istituzioni a ricostruzioni ermeneutiche a dir poco fantasiose ? E infine, la tendenza delle predette istituzioni a concentrare i propri sforzi creativi e la propria vocazione "riformatrice" soltanto su alcune categorie non le (ci) sta distogliendo forse da altre, ben più gravi, problematiche ..... ?!**

---

<sup>2</sup> Si riporta stralcio del resoconto della seduta del 25.07.2015 : Alfredo D'ATTORRE (PD) osserva che la proposta di riformulazione dell'emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrare a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti. Dorina BIANCHI (NCD), nel sottolineare l'importanza della funzione svolta dai segretari comunali, chiede al relatore se la spiegazione offerta dal deputato D'Attore corrisponda all'intendimento del relatore stesso. Emanuele FIANO (PD), relatore, rileva che il deputato D'Attore ha spiegato con chiarezza il senso della sua proposta di riformulazione....